

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro](#)

Pag. 2

♦ [Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022](#)

Pag. 3

♦ [Istanza di rimborso Imu su immobili di coniugi](#)

Pag. 5

♦ [Trattamento fiscale omaggi natalizi](#)

Pag. 6

♦ [Calcolo acconto Iva](#)

Pag. 7

♦ [Calcolo Imu](#)

Pag. 8

♦ [Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili](#)

Pag. 9

♦ [Elenchi split payment 2023](#)

Pag. 11

♦ [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#)

Pag. 12

♦ [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)

Pag. 13



♦ [Principali adempimenti mese di dicembre 2022](#)

Pag. 14



## [In evidenza](#)

### DETRAZIONE IVA CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

- Secondo la Cassazione (ordinanza n. 32900/2022), in caso di indicazione in fattura di un'aliquota Iva più alta rispetto a quella effettiva è consentita la detrazione solamente nei limiti di quanto dovuto.



## Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro

*La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso.*

### **Tavola**      **Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso**

Termine	Sanzione ridotta	Importo da versare
Entro 15 giorni.	<b>1/9 del 50%</b>	<b>€ 0,11 a fattura</b> per un massimo di € 22,22 nel mese
Oltre 15 giorni ma entro 90 giorni.	<b>1/9</b>	<b>€ 0,22 a fattura</b> per un massimo di € 44,44 nel mese
Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno della violazione.	<b>1/8</b>	<b>€ 0,25 a fattura</b> per un massimo di € 50 nel mese
Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo alla violazione.	<b>1/7</b>	<b>€ 0,28 a fattura</b> per un massimo di € 57,14 al mese
Oltre la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo alla violazione ma prima della constatazione.	<b>1/6</b>	<b>€ 0,33 a fattura</b> per un massimo di € 66,67 al mese
Dopo la constatazione.	<b>1/5</b>	<b>€ 0,40 a fattura</b> per un massimo di € 80 al mese

### **Esempio**      **Calcolo della sanzione**

**Dati**

- In caso di **errata comunicazione di 90 fatture estere** relative al mese di ottobre 2022 (con scadenza di trasmissione entro il 15.11.2022, poiché riferite a cessioni intracomunitarie di beni), qualora il contribuente si ravveda in data 30.04.2023 deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare € 22,50 [sanzione base di € 180 (€ 2 x 90 fatture) ridotta a 1/8, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 472/1997].
- Se le fatture non comunicate nel mese sono 210, la sanzione applicabile diventa € 50,00 (sanzione massima di € 400 ridotta a 1/8).
- La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo "8911".

**Modello di Pagamento Unificato F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_ AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 \_\_\_\_\_ banire in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI** **Alfa S.r.l.** cognome, denominazione o ragione sociale **nome** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO FISCALE** **Milano** **MI** **Via Bach, n. 110**

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	riduzione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	8911		2022	22,50	
<b>TOTALE A</b>				<b>22,50B</b>	
					<b>SALDO (A-B) + 22,50</b>

... omissis ...

**FIRMA** \_\_\_\_\_ **SALDO FINALE** EURO + 22,50

**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA: 3 0 0 4 2 0 2 3      AZIENDA: \_\_\_\_\_ CAB/SPORELLIO: \_\_\_\_\_

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  
 circolare/vaglia postale

tratto / emesso su \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_



## **Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022**

*La misura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l'anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l'ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell'anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l'agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni "Industria 4.0" dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022.*

<b>Credito d'imposta acquisto beni strumentali <u>per beni "ordinari"</u> (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)</b>			
<b>Soggetti</b>	Imprese e professionisti		
<b>Oggetto</b>	Beni materiali strumentali nuovi "ordinari"		
	Beni immateriali "ordinari"		
<b>Periodo acquisizione beni</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td align="center" style="width: 50%;"><b>16.11.2020-31.12.2021</b> (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)</td> <td align="center" style="width: 50%;"><b>1.01.2022-31.12.2022</b> (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)</td> </tr> </table>	<b>16.11.2020-31.12.2021</b> (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	<b>1.01.2022-31.12.2022</b> (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)
<b>16.11.2020-31.12.2021</b> (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	<b>1.01.2022-31.12.2022</b> (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)		
<b>Agevolazione</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> <li>15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile</li> </ul> </td> <td align="center" style="width: 50%;"><b>6%</b></td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> <li>15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile</li> </ul>	<b>6%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> <li>15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile</li> </ul>	<b>6%</b>		
<b>Limiti per i beni</b>	<b>Materiali</b> € 2.000.000		
	<b>Immateriali</b> € 1.000.000		
<b>Modalità di utilizzo</b>	Esclusivamente in <b>compensazione nel modello F24</b>		
<b>Codici tributo</b>	<b>6935</b>		
<b>Inizio utilizzo</b>	<b>Dall'anno di entrata in funzione dei beni</b>		
<b>Rateazione</b>	<b>3 rate</b>		
<b>Comunicazione al MISE</b>	<b>NO</b>		
<b>Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)</b>	<b>Sì, con il riferimento normativo</b>		
<b>Recapture</b>	Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)		
<b>Cumulabilità</b>	<b>Sì</b>		



**Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 (segue)**

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"					
Soggetti			Imprese					
Oggetto			Beni materiali 4.0					
			Beni immateriali 4.0					
			16.12.2020-31.12.2022		1.01.2023-31.12.2025			
Periodo di acquisizione			16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 <sup>1</sup> se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024-31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	30%	20%	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	10%	10%	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	-	-	5% <sup>2</sup>			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000	20%	50%		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000		-		-	-	-
Modalità di utilizzo			Esclusivamente in compensazione nel modello F24					
Codici tributo			6936 beni materiali					
			6937 beni immateriali					
Inizio utilizzo			Dall'anno dell'interconnessione					
Mancata interconnessione			Agevolazione come per il credito d'imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione					
Rateazione			3 rate					
Perizia			Beni con costo unitario superiore a € 300.000					
			Tecnica asseverata					
Comunicazione al MISE			Sì					
Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)			Sì, con il riferimento normativo					
Recapture			Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)					
Cumulabilità			Sì					

Note

<sup>1.</sup> Per i **beni materiali 4.0** di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il **31.12.2022**.

<sup>2.</sup> Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto

30 novembre 2022

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.



## Istanza di rimborso Imu su immobili di coniugi

La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale, nella parte in cui definisce i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell'immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. **La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell'unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune.** Inoltre, i coniugi che vivono in 2 Comuni diversi possono beneficiare dell'esenzione dall'Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. L'esenzione può riguardare anche le case nello stesso Comune, a condizione che si dimostri il requisito della dimora abituale. Dalla sentenza non deriva la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando in questa circostanza il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze. Di conseguenza, **molti contribuenti potranno procedere a chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato.**

### ISTANZA DI RIMBORSO

- La dichiarazione di incostituzionalità della norma in tema di Imu dei coniugi potrebbe consentire di valutare la presentazione al competente Comune di un'istanza di rimborso per l'Imu versata con riferimento all'immobile per il quale il coniuge, in applicazione della normativa (precedente alla dichiarazione di incostituzionalità), non ha fruito dell'esenzione/agevolazione IMU pur avendo la residenza e la dimora abituale nello stesso.
- La possibilità riguarda quanto versato **negli ultimi 5 anni.**

- Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- L'ente locale provvederà ad effettuare il rimborso **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, c. 164 L. 296/2006).

### ALTRE SITUAZIONI

- Pertanto, l'istanza di rimborso potrebbe avere ad oggetto quanto versato a titolo di Imu a decorrere dal saldo Imu 2017 di dicembre 2017.
- Per quanto riguarda l'Imu 2022, in relazione all'acconto versato a giugno 2022, si potrebbe valutare, in alternativa al rimborso, di chiedere la rettifica del codice tributo utilizzato per il versamento a giugno 2022 per attribuire tale versamento ad altri immobili, scomputando quanto versato in eccesso dal versamento da effettuare a saldo entro il 16.12.2022.
- In presenza di **avviso bonario** ricevuto per le somme non versate, il contribuente dovrà presentare al comune una richiesta di autotutela.
- In presenza di un avviso di accertamento ricevuto recentemente, sarà possibile presentare (se non sono trascorsi i termini) una richiesta di autotutela, oppure **ricorso** alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
- Se, invece, il contenzioso è già pendente, si presenterà una **memoria integrativa** esponendo le recenti e ulteriori ragioni di accoglimento del ricorso.

### Esempio

#### Istanza di rimborso Imu

#### ISTANZA DI RIMBORSO IMU

Al Comune di ..... Milano .....

**Oggetto: Istanza di rimborso Imu per l'anno 2021**

Il sottoscritto Mario Rossi ....., nato a Castel Goffredo (MN) il 7.09.2022 ....., residente in Milano .....,  
Via Roma, n. 100 ....., codice fiscale ...R.SSMRA44P07C118R ....., Tel. ....

**premesse che:**

- il sottoscritto è proprietario dell'immobile sito in ...Milano ....., via ...Roma n. 100 ....., identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 10 ....., Mappale 100 ....., Subalterno 5 ....., Rendita catastale 840,05 .....
- il sottoscritto, in data 31.08.1980 ....., ha contratto matrimonio/unione civile con ...Bianchi Maria ....., codice fiscale ...BNCMRA55P07C118Q .....
- il coniuge ...Bianchi Maria ....., è residente in ...Monza ....., via ...Mazzini n. 50 .....
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13.10.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 2, quarto e quinto periodo, D. L. n. 201/2011, nonché dell'art. 1, c. 741, lett. b), L. 160/2019, come modificato da art. 5-decies, c. 1, D.L. n. 146/2021, disponendo che, ai fini dell'esenzione dall'Imu, l'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, essendo **irrelevante il luogo in cui risiedono e hanno la dimora gli altri membri della famiglia;**

**chiede:**

- 1) il rimborso Imu versata per l'anno 2021 ....., per la somma di Euro 500,00 ....., per i motivi sopra esposti;
- 2) che il rimborso avvenga con accredito su conto corrente bancario intestato a ...Mario Rossi ....., meglio identificato con il seguente codice IBAN IT8810123401101000011335577 .....

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

- copia modelli F24 di versamento;
- altra documentazione .....

Luogo e data ...Milano ..... 3.11.2022 .....

Firma ...Mario Rossi



**FAC SIMILE ISTANZA DI RIMBORSO IMU (COMPILABILE)**



## Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni <u>non</u> rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>2,4</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva <sup>3</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>1</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>

**Note**

- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
- Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
- L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires <sup>3</sup>	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>

**Note**

- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
- Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.





## Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

ANNO	2022		Ditta	Alfa S.r.l.		
Metodo di calcolo	Acconto Iva					
	Contribuenti mensili			Contribuenti trimestrali		
Metodo storico	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ 5.500,00	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ <input type="text"/>	+
	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ 4.150,00	=	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ <input type="text"/>	=
	<b>Totale</b>	<b>€ 9.650,00</b>	<b>x</b>	<b>Totale</b>	<b>€ <input type="text"/></b>	<b>x</b>
	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 88%	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 88%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ 8.492,00</b>		<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>	
Metodo previsionale	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ <input type="text"/>	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€ <input type="text"/>	x
	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 88%	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 88%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>		<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>	
Metodo alternativo	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ <input type="text"/>	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ <input type="text"/>	x
	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 100%	=	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 100%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>		<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>	
	Operazioni effettuate					
		<b>Contribuenti mensili con contabilità presso terzi</b>				
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€ <input type="text"/>	x			
	Percentuale di acconto	<input type="text"/> 66%	=			
	<b>Acconto dovuto</b>	<b>€ <input type="text"/></b>				
<b>Importo minimo</b>	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.					
<b>Scomputo dell'acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</li> <li>- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";</li> <li>- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".</li> </ul> </li> </ul>					



[CHECK LIST ACCONTO IVA \(COMPILABILE\)](#)



## Calcolo Imu

*Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione.*

<b>Anno</b>	2022	<b>Contribuente</b>	Verdi Marco		
<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)	<b>Cat. catastale</b>	A/4	<b>Classe</b>	3
<b>Dati immobile</b>	<b>Foglio</b> 33	<b>Mappale</b>	154	<b>Sub</b>	1

<b>Base imponibile</b>	• Rendita catastale:		€	750,00	
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	X 5%	€ 787,50 x
	• Coefficiente <sup>1</sup> :			160	=
	• <b>Base imponibile:</b>		<b>A</b>	€	<b>126.000,00</b>

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<b>Categoria catastale</b>	<b>Coefficiente Imu</b>
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	
• Gruppo catastale "B"		140
• Categorie catastali C/3, C/4, C/5		80
• Categorie catastali A/10 e D/5		65
• Gruppo catastale D (escluso D/5)		55
• Categoria catastale C/1		

<b>Imu</b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno precedente*:		0,86%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua:</b>		€	<b>1.083,60</b>

<b>Acconto<sup>2</sup></b>	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• <b>Imu 1ª rata (con arrotondamento)</b>				€	<b>542,00</b>

<b>Saldo<sup>2</sup></b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno in corso*:		1,06%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua</b>	€	<b>1.335,60</b>	-
	• Imu versata in acconto:	€	542,00	=
	• <b>Imu dovuta a saldo:</b>	€	<b>793,60</b>	
• <b>Imu totale a saldo (con arrotondamento):</b>	€	<b>794,00</b>		

<b>Nota*</b>	<b>Aliquota</b>	
	Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul <a href="#">sito del MEF</a> .	

<b>Nota<sup>2</sup></b>	Principali esenzioni dal versamento dell'Imu: beni merce, immobili colpiti da sisma, immobili cat. D/3, abitazione principale.
-------------------------	--



[PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE \(COMPILABILE\)](#)



[COMPILAZIONE MODELLO F24](#)



[COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE](#)



## Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il 30.11.2022. Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 c.c. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili". Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell'art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

<b>Nominativo</b>	Bianchi Luigi	<b>Anno di aggiornamento</b>	2021
-------------------	---------------	------------------------------	------

Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

### Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2021	140	7.05.2020

### Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/ Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

Rilevazione dismissione beni.

Rilevazione acquisti beni.

Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

### **Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)**

+ Valore dei beni al 1.01.2021	130.000,00			
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00			
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00			
<b>= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2021</b>	<b>113.800,00</b>	x	5%	=
• Spese sostenute nell'esercizio				7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				<b>1.410,00</b>

Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).





**Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni**

*Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni fiscali.*

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2021
<b>Redditi</b>	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      22.11.2022 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....
<b>Irap</b>	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      22.11.2022 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....
<b>Iva</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Autonoma	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      25.02.2022 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....
<b>770</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Semplificato <input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      21.10.2022 <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....	
<b>Imu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Versamento Imu <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì      Data:      24.06.2022 <input type="checkbox"/> No	
	<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento Imu	<input type="checkbox"/> Sì      Data:      ..... <input type="checkbox"/> No      Motivazione: .....	



**CHECK LIST SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI (COMPILABILE)**

## **Elenchi split payment 2023**

*L'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo. Il MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) aggiornati al 20.10.2022.*

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo è effettuata dal Ministero dell'Economia con appositi elenchi, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato gli elenchi validi, per l'anno 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.

Non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

### **APPOSITI ELENCHI**

- Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica ([http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split\\_payment/public/#/archivio](http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio)).
- È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
- Gli elenchi riguardano i seguenti soggetti:
  - società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
  - enti o società controllate da Amministrazioni Centrali;
  - enti o società controllate da Amministrazioni Locali;
  - enti o società controllate dagli enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  - enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
  - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

### **Tavola n. 1**

### **Sito internet del Mef**

[ESEMPIO FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DI ASL \(SOGGETTA A SPLIT PAYMENT\)](#)



## **Numerazione e bollatura dei libri contabili**

*Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.*

*In particolare, l'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.*

*La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.*

**Tavola riepilogativa**

**Specifiche formalità iniziali per scritture contabili**

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	• Giornale. • Inventari.	NO	NO	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società semplici.</li> <li>• Società di fatto.</li> <li>• Società in nome collettivo.</li> <li>• Società in accomandita semplice.</li> <li>• Società di armamento.</li> <li>• Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.</li> <li>• Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.</li> <li>• Società cooperative.</li> <li>• Società di mutua assicurazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">E relativi sezionali</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Tenuti per obbligo di legge o <b>volontariamente</b></div>	SÌ	Tassa iniziale di libro. <b>€ 67,00<sup>1</sup></b> Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società per azioni.</li> <li>• Società in accomandita per azioni.</li> <li>• Società a responsabilità limitata.</li> </ul>	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 309,87<sup>2</sup></b> Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">E relativi sezionali</div>	SÌ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società per azioni.</li> <li>• Società in accomandita per azioni.</li> <li>• Società a responsabilità limitata.</li> </ul>	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giornale.</li> <li>• Inventari.</li> </ul>	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 516,46<sup>2</sup></b> Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci.</li> <li>• Assemblee.</li> <li>• Consiglio di amministrazione.</li> <li>• Collegio sindacale.</li> <li>• Comitato esecutivo.</li> <li>• Obbligazioni.</li> <li>• Obbligazionisti.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">E relativi sezionali</div>	SÌ		

**Note**

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
2.
  - Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
  - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
  - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



## **Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti**

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

### **COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi ..... Nome: Giovanni .....  
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O ..... Sesso: M ..... Data di nascita: 1.01.1970 .....  
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano ..... Provincia: MI .....  
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 ..... C.A.P.: 20100 .....  
 Comune di residenza: Milano ..... Provincia: MI ..... Tel.: 02-123456 .....  
 E-mail: rossig@alice.it .....

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00 .....  
 nell'anno 2021 ....., l'importo di € € 4.835,00 ..... non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2022

*Luogo e data*

*Giovanni Rossi*

*Firma dell'Aderente*

**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di **contribuenti a carico** specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



[FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI \(COMPILABILE\)](#)



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di dicembre 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	IBDescrizione
<b>Giovedì 15 dicembre</b>	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
<b>Venerdì 16 dicembre</b>	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p><b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b> - Termine per il riversamento, salvo proroga, del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in unica soluzione o come 1ª rata (D.L. 146/2021).</p>
	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2022.</p>
	Associazioni e società sportive	<p><b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 20ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, ha prorogato al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). <b>La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</b></p>
	Imu	<p><b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p><b>Ripresa</b> - Versamento della 24ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p><b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
Imposta sulle transazioni finanziarie	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>	



**Principali adempimenti mese di dicembre 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 16 dicembre (segue)</b>	<b>Inps</b>	<p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2022.</p>
	<b>Rivalutazione del Tfr Ragionieri commercialisti</b>	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.</p> <p><b>Contributi</b> - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2022.</p>
<b>Lunedì 19 dicembre</b>	<b>Revisori enti locali</b>	<b>Iscrizione nell'elenco</b> - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022.
<b>Martedì 20 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	<b>Iva Dottori commercialisti Conai</b>	<p><b>Acconto</b> - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2022.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2022.</p> <p><b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
<b>Mercoledì 21 dicembre</b>	<b>Crediti d'imposta prodotti energetici</b>	<b>Cessione</b> - Termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l'attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022) [provv. Ag. Entrate 6.10.2022].
<b>Domenica<sup>1</sup> 25 dicembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Martedì 27 dicembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2022.
<b>Venerdì 30 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Mod. Redditi 2022</b> - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2022 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.</p> <p><b>Mod. Redditi 2022</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2022 al 30.06.2022.</p>
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Sabato 31 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Intermediari di commercio con collaboratori</b> - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.</p> <p><b>Crediti d'imposta prodotti energetici</b> - I crediti d'imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022 devono essere utilizzati dal beneficiario o dal cessionario entro il 31.12.2022 (D.L. 4/2022, D.L. 17/2022, D.L. 21/2022).</p>
	<b>Iva</b>	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>



**Principali adempimenti mese di dicembre 2022 (fine)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 31 dicembre (segue)</b>	<b>Trasparenza fiscale</b>	<b>Opzione</b> - Le società costituite dal 1.12.2022 al 31.12.2022, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2022-2024, devono effettuare, entro il 31.12.2022, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	<b>Irap</b>	<b>Opzione</b> - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2022 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2022 al 31.12.2022.
	<b>Gruppo Iva</b>	<b>Opzione/Revoca</b> - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	<b>Inventario</b>	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	<b>Imu</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021 (art. 35, c. 4 D.L. 73/2022).
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. <b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Lavoro agile</b>	<b>Comunicazione</b> - Fino al 31.12.2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato possono essere eseguite mediante la procedura emergenziale semplificata, per la quale non è necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo con il lavoratore. Fino al 31.12.2022 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid (D.L. 115/2022).
	<b>Previdenza integrativa</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.12.2022 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2021 e non dedotta in dichiarazione.
	<b>Auto-transportatori</b>	<b>Iscrizione Albo</b> - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2023 all'Albo Auto-transportatori.
	<b>Commercio estero</b>	<b>Codice meccanografico</b> - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2022, alla convalida annuale.
<b>Enti del Terzo Settore</b>	<b>Adeguamenti statutari</b> - Entro il 31.12.2022 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 73/2022).	
<b>Società di mutuo soccorso</b>	<b>Trasformazione</b> - Fino al 31.12.2022 le società di mutuo soccorso possono trasformarsi in ETS senza devolvere il patrimonio (D.L. 228/2021).	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--